

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **76/1980** (ECLI:IT:COST:1980:76)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **AMADEI** - Redattore: - Relatore: **DE STEFANO**

Udienza Pubblica del **07/11/1979**; Decisione del **08/05/1980**

Deposito del **20/05/1980**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **14485**

Atti decisi:

N. 76

ORDINANZA 8 MAGGIO 1980

Deposito in cancelleria: 20 maggio 1980.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 145 del 28 maggio 1980.

Pres. AMADEI - Rel. DE STEFANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Avv. LEONETTO AMADEI, Presidente - Dott. GIULIO GIONFRIDA - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Prof. GUIDO ASTUTI - Dott. MICHELE ROSSANO - Prof. ANTONINO DE STEFANO - Prof. LEOPOLDO ELIA - Prof. GUGLIELMO ROEHRSEN - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Dott. ARNALDO MACCARONE - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 2, penultimo comma, n. 2, ed ultimo comma del d.l. 30 marzo 1978, n. 77 (provvedimenti urgenti sulla proroga dei contratti di locazione e di sublocazione degli immobili urbani), convertito in legge 24 maggio 1978, n. 220, e degli artt. 4 e 5 della legge 26 novembre 1969, n. 833 (norme relative alle locazioni degli immobili urbani), promossi con quattro ordinanze - di identico contenuto - emesse il 4 maggio 1978 dal pretore di Imperia nei procedimenti civili vertenti tra Testa Generoso ed altra e Romano Raffaele, Brancaccio Claudio e Revello Giacomo ed altro, Terrizzano Nicola ed altra e Grillo Antonio, Pennoncini Renzo e Battistino Filippo, iscritte ai nn. 343, 344, 345 e 346 del registro ordinanze 1978 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 278 del 4 ottobre 1978.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocato generale dello Stato;

udito nell'udienza pubblica del 7 novembre 1979 il Giudice relatore Antonino De Stofano;

udito il Sostituto avvocato generale dello Stato Renato Carafa per il Presidente del Consiglio dei ministri, il quale ha chiesto che la Corte restituisca gli atti al giudice a quo per nuovo esame sulla rilevanza della proposta questione.

Ritenuto che, con le quattro ordinanze di identico contenuto emesse il 4 maggio 1978, il pretore di Imperia ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, penultimo comma, n. 2, ed ultimo comma, del d.l. 30 marzo 1978, n. 77, e degli artt. 4 e 5 della legge 26 novembre 1969, n. 833, cui l'ultimo comma del citato art. 2 rinvia, nella parte in cui tali norme, ai fini del rilascio dell'immobile locato e della correlativa graduazione dello sfratto, dettano la stessa disciplina per situazioni tra loro notevolmente diverse, non distinguendo tra locatore che abbia dimostrato l'esistenza dell'urgente ed improrogabile necessità dell'alloggio per destinarlo ad abitazione propria o dei propri figli o genitori, e che avrebbe perciò diritto ad una più immediata esecuzione, e locatore il cui conduttore disponga di altro alloggio idoneo alle esigenze della famiglia, o che abbia offerto in cambio al conduttore altro alloggio idoneo alle di lui esigenze familiari; che i relativi giudizi possono essere riuniti, stante la identità della sollevata questione.

Considerato che il denunciato art. 2 del d.l. n. 77 del 1978 è stato poi sostituito dall'art. 2 del d.l. 24 giugno 1978, n. 298, convertito in legge 28 luglio 1978, n. 395;

che, sempre nelle more del presente giudizio, è sopravvenuta la legge 27 luglio 1978, n. 392, recante nuova disciplina delle locazioni degli immobili urbani, la quale all'art. 56 (applicabile ai contratti in corso soggetti a proroga per effetto dell'ultimo comma del successivo art. 59) ha stabilito per il rilascio degli immobili locati modalità diverse dalla graduazione e dalla proroga come disciplinate dai denunciati artt. 4 e 5 della legge n. 833 del 1969, mentre ha disposto (art. 82) che ai giudizi in corso al momento della sua entrata in vigore (30 luglio 1978) continuino ad applicarsi le leggi precedenti;

che successivamente è stato emanato il d.l. 30 gennaio 1979, n. 21, convertito con modificazioni in legge 31 marzo 1979, n. 93, che per l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio emessi per titoli privilegiati, come quelli cui fanno riferimento le ordinanze in esame, ha previsto (art. 2) il ricorso alle disposizioni dettate per i medesimi casi dalla citata legge n. 395 del 1978;

che ulteriore normativa in tema di esecuzione è stata da ultimo dettata dal d.l. 15 dicembre 1979, n. 629, convertito con modificazioni in legge 15 febbraio 1980, n. 25; che, di conseguenza, si rende necessario restituire gli atti al giudice a quo, affinché accerti, alla stregua delle nuove normative, se la sollevata questione sia tuttora rilevante.

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti al pretore di Imperia.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 maggio 1980.

F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.